

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE WWF CATANIA”**

(Catania, 10 gennaio 2010)

**ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione di volontariato denominata **Associazione WWF Catania**. L'associazione ha sede in Catania e opera nell'ambito della regione Sicilia.

L'Associazione è democratica e trasparente, persegue esclusivamente finalità di solidarietà, come meglio specificato all'art.4 del presente statuto, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

**ART. 2
STATUTO**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti più particolari.

**ART. 3
EFFICACIA, MODIFICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

**ART. 4
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE. ATTIVITÀ**

L'Associazione persegue, senza finalità di lucro e con l'esclusiva finalità della solidarietà sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

- a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- c) la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- d) l'adozione di metodi partecipativi sui temi sopracitati;
- e) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- f) gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi infrastrutturali e riqualificazione;
- g) consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- h) tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- i) proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a

coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità qui espresse;

- j) attività di formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
- k) promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente.

Il tutto ispirandosi e rispettando i principi fondamentali, gli scopi e le linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia.

L'associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle istituzionali, all'infuori di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 ASSOCIATI

Ammissione, diritti, doveri, esclusione

Possono aderire all'Associazione di volontariato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L'associazione al WWF Catania comporta l'automatica associazione al WWF Italia.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo direttivo, su domanda scritta del richiedente. L'adesione all'associazione ha durata indeterminata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o di esclusione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata a mezzo di apposita scheda, all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta scheda, oltre alle generalità: a) dovrà essere precisato che si è presa visione dello Statuto sociale e che il richiedente si impegna ad osservare lo stesso; b) dovranno risultare sinteticamente le motivazioni al volontariato ed eventuali precedenti esperienze nel settore (qualora si tratti di domanda di ammissione a socio attivo) e titolo di studio; c) dovrà essere precisato che non si svolgono attività in conflitto con lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione a socio ispirandosi a generali criteri di moralità del richiedente e valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà disinteressata e in piena adesione al presente Statuto.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- contribuire al perseguimento degli scopi associativi partecipando all'attività dell'associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal regolamento interno;
- partecipare personalmente alla vita dell'associazione.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci;
- esprimere il proprio voto su ogni argomento posto all'ordine del giorno delle assemblee dei soci;
- essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività promosse dall'associazione;
- prendere visione dei registri dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge. Gli associati devono comportarsi con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, esclusione, morosità e per causa di morte. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno decorrenza immediata, ma il socio rimane obbligato al versamento delle quote dovute. L'associato che contravviene ai doveri contemplati

nello statuto, ed in particolare:

- 1) svolge attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- 2) non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 3) danneggia moralmente e/o materialmente l'associazione;

può essere escluso dall'Associazione stessa. Tale esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

Il socio escluso per motivi di morosità può, dietro domanda, essere riammesso se effettua tutti i pagamenti dovuti.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

ART. 6 ORGANI

L'Associazione è dotata di strutture democratiche. Sono strutture di questa: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente e ove obbligatorio per legge o necessario il revisore dei conti. Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

L'assemblea

All'assemblea intervengono con diritto di voto e di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed è presieduta da un Presidente nominato dagli associati. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o per convocazione da parte del Presidente e comunque ogni qual volta ne fa richiesta motivata almeno 1/10 dei soci. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione da affiggersi nella sede dell'associazione oppure con avviso scritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Non è ammessa più di una delega per ciascuno.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o l'approvazione del bilancio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione dei casi indicati specificamente nello statuto o dalla legge.

L'Assemblea approva, con la maggioranza assoluta dei presenti, il bilancio preventivo e consuntivo presentato e predisposto dal Consiglio Direttivo; approva, con la maggioranza relativa dei presenti, le linee programmatiche presentate dal Consiglio Direttivo e la relazione sulle attività svolte; elegge, con la maggioranza relativa dei soci presenti, i membri del Consiglio Direttivo; delibera con la maggioranza assoluta dei presenti sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio; delibera come stabilito all'Art. 3 sulle modifiche statutarie; delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni e le discussioni dell'assemblea sono riassunte in verbale sottoscritto dal segretario e controfirmato dal presidente. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e ciascun associato ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da minimo tre e massimo cinque membri, compreso il Presidente, eletti tra i componenti dell'assemblea.

E' convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di due consiglieri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione, nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti e solo per giusta causa.

E' l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli

indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di socio di un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, è tenuto a convocare in via straordinaria l'Assemblea dei soci affinché questa provveda alla sostituzione. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Viene convocato dal Presidente tutte le volte che sarà necessario, o su richiesta scritta presentata da almeno due consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo: a) ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro, in virtù del presente Statuto e per legge, gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei soci; b) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio; c) predispone la relazione sull'attività sociale svolta; d) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo; e) gestisce il patrimonio dell'Associazione; f) accetta donazioni; g) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, ivi comprese tutte le iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea; h) fissa l'ammontare della quota dei soci; i) delibera eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica per lo stesso periodo previsto per il consiglio direttivo.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti e solo per giusta causa.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi. Ove il presidente non provveda, l'assemblea dovrà essere convocata da almeno un terzo degli associati.

Il presidente rappresenta l'Associazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano la stessa.

Presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e controlla che sia custodito presso la sede dell'Associazione e che i soci possano consultarlo.

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge, egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 7

INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Non può candidarsi né essere eletto come Presidente o Consigliere il socio che:

- a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali;
- b) sia candidato a competizioni elettorali;
- c) ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o aventi rapporti patrimoniali con l'associazione di volontariato o con il WWF Italia o con la predetta Fondazione;
- d) intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione di volontariato o dal WWF Italia o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con le suddette Associazioni a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate o aventi rapporti patrimoniali con le stesse;
- e) svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione di volontariato.

ART.8

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 9 PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni;
- d) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 266/1991 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi *mortis causa*.

I beni immobili o mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I suddetti beni, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto d), nonché quelli mobili che si trovano nella sede dell'Associazione, sono collocati nell'inventario, che è depositato presso la stessa sede e che può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione di volontariato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Contributi, erogazioni, proventi derivanti da attività marginali.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabiliti dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

Le elargizioni liberali in denaro e le donazioni devono essere utilizzate in armonia con le finalità statutarie e destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo i principi dettati dalla L.266/91.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore e che si ispirano esplicitamente ai principi ed ai valori del WWF Italia ONLUS.

ART. 10 IL BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le donazioni, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio coincide con l'anno solare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente che deve contenere informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

**ART. 11
CONVENZIONI**

Gli obiettivi indicati all'articolo 4 del presente Statuto potranno essere perseguiti anche attraverso convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti o soggetti che operano nella tutela dell'ambiente e sono deliberate dal consiglio direttivo, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 della L. R. 22/94. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione. Il Presidente sottoscrive le convenzioni.

**ART. 12
DIPENDENTI e COLLABORATORI AUTONOMI**

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi nei limiti previsti dalla L.266/1991. I rapporti con i dipendenti e i collaboratori autonomi sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori autonomi sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

**ART. 13
LA RESPONSABILITA'**

Gli associati sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

**Art. 14
SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore e che si ispirano esplicitamente ai principi ed ai valori del WWF Italia ONLUS.

ART 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare alla legge 11/8/1991 n. 266 e alla legge regionale 7/6/1994 n. 22 che regolano la materia.

Il Segretario, Luisa Mirisola

Il Presidente, Maurizio Musmeci